

La legge sui minori stranieri non accompagnati

- di Laura Venitelli* -



Nell'immane dramma vissuto da un numero davvero indefinito di profughi, sono loro, i minori privi della presenza dei propri genitori o di persone adulte che ne abbiano la tutela legale, a vivere l'esperienza più difficile e per questo il legislatore ha deciso di varare delle norme che li salvaguardino, disciplinando un percorso di accoglienza e di tutela sul territorio italiano.

La legge è stata approvata a fine marzo, al termine di un lungo iter parlamentare attraverso cui sono garantiti maggiori diritti per i minori non accompagnati, più controlli, più affidi. E una lotta più efficace al racket delle mafie.

Vengono introdotte una serie di modifiche alla normativa vigente con la finalità di definire una disciplina unitaria organica, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

Le novità principali riguardano: le misure per l'accoglienza dei minori e, più in generale, il rafforzamento dei diritti e delle tutele in favore dei minori. Le disposizioni ivi previste si applicano ai minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (art. 2).

Tra i principi, la proposta, da un lato, introduce esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (nuovo comma 1-bis dell'art. 19 del TU immigrazione). Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stra-

nieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". E' altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

In tema di accoglienza, il testo introduce alcune modifiche alle disposizioni recate in proposito dal decreto n. 142 del 2015 (art. 4), con le quali: è ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza; è stabilito un termine massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione, mentre attualmente non è previsto alcun termine; è introdotto in via generale il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minori.

Inoltre, a completamento della disciplina vigente, la proposta disciplina una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Tale procedura prevede: un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile; la presunzione della minore età nel caso in cui permangono dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento (art. 5).

La proposta istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale confluiscono le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9).

In relazione alla rete di accoglienza, la proposta di legge estende pienamente l'accesso ai servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR a tutti i minori non accompagnati, a prescindere dai posti disponibili, come attualmente previsto. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 12).

Infine, come è possibile evitare la dispersione di minori non accompagnati?

La legge introduce anche la separazione dei minori dagli adulti per evitare promiscuità e ridurre la possibilità di reclutamento nella criminalità organizzata o di essere vittime di abusi.

La presenza di Tutori presso ogni tribunale per i minorenni, nominati da un Albo di tutori volontari disponibili ad assumerne la tutela.

Vi sono disposizioni per favorire l'affido presso gli istituti della tutela e dell'affidamento temporaneo, con preferenze per le famiglie ove è possibile.

C'è il rilascio di sole 2 tipologie di permesso di soggiorno: per minore età, nel caso di straniero non accompagnato, o per motivi familiari, valido fino alla maggiore età; oltre a misure specifiche per l'inserimento dei minori non accompagnati nelle istituzioni scolastiche per favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo, anche mediante convenzioni per promuovere programmi specifici di apprendistato.

Sono molto soddisfatta per l'approvazione del disegno di legge per l'accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati. L'Italia finalmente avrà una disciplina organica che regola l'accoglienza su tutto il territorio nazionale, cercando di assicurare omogeneità di trattamento ed evitando disuguaglianze. Si offre un quadro integrato di interventi, garantendo speranza a tutti quei minori che sono stati messi sui barconi dalle madri, affinché almeno a loro fosse data una via di fuga dallo scenario di morte e violenza che si prospettava nel loro paese d'origine.

* Deputato del Partito Democratico